

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio  
in relazione all'aiuto per la produzione di riso nella Guyana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nella politica agricola comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3793/91 ha istituito un aiuto forfettario all'ettaro per la produzione di riso nella Guyana durante le campagne di commercializzazione dal 1991/1992 al 1995/1996; che esso dispone inoltre che l'importo dell'aiuto sia fissato tenendo conto, in particolare, dei costi di preparazione del suolo;

considerando che, per realizzare l'obiettivo dello sviluppo della risicoltura nella Guyana, l'aiuto deve essere versato per superfici sulle quali sono state effettuate la semina e il raccolto; che è ragionevole supporre che su tutte le superfici coltivate e sottoposte ai normali lavori colturali sarà effettuato il raccolto;

considerando che la risicoltura in questo dipartimento d'oltremare è subordinata al compimento di importanti lavori di preparazione e di ammendamento del suolo, in particolare lavori di eliminazione della torba e di sterro; che l'entità di tali lavori varia in funzione delle condizioni naturali e della configurazione delle coste della Guyana; che, conformemente alla suddetta disposizione del regolamento (CEE) n. 3763/91, occorre classificare le superfici destinate alla risicoltura in funzione dell'entità dei lavori da realizzare, differenziando l'importo dell'aiuto alla produzione di riso in base a tale classificazione;

considerando che occorre calcolare l'importo dell'aiuto in base ai costi effettivi di messa a coltura delle superfici determinate nel quadro di un programma regionale; che

è quindi opportuno consentire alle competenti autorità francesi di erogare l'aiuto in funzione dello svolgimento della messa a coltura;

considerando che la configurazione delle superfici destinate alla risicoltura, in particolare l'omogeneità e la continuità delle parcelle, nonché il numero ridotto delle aziende consentono di prevedere un controllo delle competenti autorità sulla totalità delle superfici messe a coltura;

considerando che è opportuno prevedere, da un lato, misure dissuasive per evitare dichiarazioni non corrispondenti alla realtà e, dall'altro, il mantenimento del diritto all'aiuto in casi di forza maggiore e di calamità naturali;

considerando che il momento della realizzazione dello scopo economico dell'azione è il fatto generatore del tasso di conversione agricolo; che tale obiettivo si considera realizzato nel momento del raccolto; che, tuttavia, data la difficoltà di determinare in ciascun caso la data della raccolta, è opportuno considerare come data rappresentativa della raccolta, il primo giorno della campagna di commercializzazione precedente la dichiarazione considerata domanda relativa all'aiuto;

considerando che tenuto conto della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3763/91 occorre che le disposizioni del presente regolamento si applichino dal 1° gennaio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto forfettario all'ettaro per la produzione di riso nella Guyana, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è concesso secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

*Articolo 2*

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto. Si considera tale una superficie sottoposta a normali lavori colturali ai fini della produzione e sulla quale il riso raggiunge la fase di maturazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.